



COMUNE DI TREPUIZZI PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 99 DEL 09/06/2022

OGGETTO: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI ANNO 2022. COSTITUZIONE, QUANTIFICAZIONE E CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024.

L'anno 2022 e questo giorno 9 del mese di giugno alle ore 13:10 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è tenuta la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
Giuseppe Maria Taurino	X	
Lucia Caretto	X	
Laura Di Bella	X	
Alessio Greco	X	
Giovanni Chirizzi	X	
Giuseppe Rampino	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Nunzio FORNARO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Giuseppe Maria TAURINO assume la presidenza, ed invita la Giunta a prendere in esame l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 in data 28.06.2021, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;

DATO ATTO che l'Ente è in esercizio provvisorio per effetto della proroga dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 30.06.2022;

Visto l'art. 1, comma 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, il quale prevede che:

- "Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
 - al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente";

Preso atto che tale obbligo decorre dall'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 859, L. n. 145/2018:

"A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

- le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre

2002, n. 231”;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 861, L. n. 145/2018:

- “Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+”;

Visto, inoltre, l’art. 1, comma 863, della L. n. 145/2018 il quale dispone che nel corso dell'esercizio, l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 03 del Titolo 1) e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione;

Vista la nota dell’IFEL del 26 febbraio 2021 con la quale si chiariva che l'esistenza della previsione del FGDC nel bilancio è un presupposto per poter correttamente effettuare l'accantonamento, in mancanza la delibera della giunta si limita a quantificare l'importo da accantonare;

Considerato che, a seguito del chiarimento IFEL, con l'articolo 9 del D.L.n.152/2021 ("disposizioni per l'attuazione del PNRR") il legislatore ha introdotto due novità:

- l'obbligo di accantonamento entro il 28 febbraio sussiste anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria;
- relativamente agli esercizi 2022 e 2023, le amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti, anche da parte delle amministrazioni soggette alla rilevazione SIOPE+, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Rilevato che, invece, non è più prevista la possibilità di utilizzare i propri dati contabili per la rilevazione dell'indicatore annuale dei tempi di pagamento, possibilità che per il 2021 era stata introdotta dal D.L.n.183/2020 (c.d."milleproroghe") e che pertanto dall'esercizio2022 l'indicatore annuale dei tempi di pagamento dovrà essere rilevato esclusivamente dalla PCC, che al riguardo rimane l'unico riferimento possibile;

Accertati i seguenti dati:

- avvenuta riduzione di almeno il 10% del debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente (31/12/2021) rispetto a quello del secondo esercizio precedente (31/12/2020);
 - indicatore di tempestività dei pagamenti superiore a 30 giorni;
 - tempo medio ponderato di ritardo da PCC superiore a zero, nello specifico 15 giorni;

Preso atto che, sulla base dei dati suddetti, questo ente è tenuto ad accantonare per l'esercizio 2022 a titolo di "Fondo di garanzia debiti commerciali", il 3% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto di eventuali spese finanziate da entrate avente specifica destinazione, che come determinato nell'Allegato A al presente provvedimento risulta pari a € 47.644,22;

Rilevato che:

- su tale fondo non è consentito disporre impegni e pagamenti;
- a fine esercizio esso confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione;

Considerato, pertanto, che risulta necessario provvedere, in ossequio all'obbligo introdotto dall'art. 1, comma 862, della L. 30 dicembre 2018 n. 145, allo stanziamento, nella parte corrente dell'annualità 2022 dell'ultimo bilancio di previsione approvato (2021/2023), del fondo denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", apportando una variazione all'esercizio provvisorio del bilancio 2021/2023, annualità 2022, ai sensi dell'art. 163, comma 7 del D. L. 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto del permanere dell'equilibrio generale di bilancio, come risultante dal prospetto B allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che in fase di approvazione del rendiconto 2021 il Comune di Trepuzzi ha già accantonato € 43.442,28;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa in modo palese,

DELIBERA

- Di istituire lo stanziamento, ai sensi dell'art. 1, comma 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, al "Fondo di garanzia debiti commerciali", come determinato nell'Allegato A quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, alla missione 20 programma 03 nell'annualità 2022 del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 in esercizio provvisorio;
- Di apportare, al bilancio di previsione 2022/2024, per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni analiticamente di competenza e di cassa illustrate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. B);
- Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio dell'annualità 2022 del bilancio di previsione 2021/2023, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli articoli 162, comma 6, e 193 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come risulta dal prospetto B allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- di dare atto che nel corso dell'esercizio, l'accantonamento al fondo, sarà adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.

134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Dott. Benvenuto Bisconti

Benvenuto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Bisconti

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

Impegni di Spesa						
Anno	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Num. Imp	Num. SubImp.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Bisconti Benvenuto

IL SINDACO
f.to Avv. Giuseppe Maria TAURINO

FORNARO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Nunzio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 09/06/2022, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente ne viene data comunicazione:

- ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. N. _____

Data

PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA
f.to Dott.ssa Maria Rita DEL PRETE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE